



ACCESSO CIVICO

Descrizione del procedimento.

L'istituto dell'accesso civico corrisponde al diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta e presentata tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: protocollo@parcodelleserre.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.parcodelleserre.it;
- posta ordinaria, indirizzata al Parco Naturale Regionale delle Serre Via Santa Rosellina n. 2 – 89822 Serra San Bruno (VV);
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede ad informare il Responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. I suddetti dati devono essere trasmessi immediatamente al Responsabile della Trasparenza che provvede alla loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.parcodelleserre.it, entro il termine di 30 giorni. Il Responsabile provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.parcodelleserre.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'Accesso Civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che la presente previsione normativa non è riferibile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, per l'esercizio del quale si ricorda che: a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi: b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Responsabile della Trasparenza:

Dott. Pititto Francesco Maria

tel. 0963772825; Indirizzi di posta elettronica: direttore@parcodelleserre.it

Normativa di Riferimento: Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.